

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------------|---|
| (NA) QUADRI | Presidente |
| (NA) CARRIERO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) CONTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) RISPOLI FARINA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARENGHI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore BARENGHI ANDREA

Seduta del 11/03/2014

Esame del ricorso n. 1012480/2013 pervenuto il 04/11/2013

proposto da [REDACTED] RAFFAELE

nei confronti di 3051 - [REDACTED]

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------------|---|
| (NA) QUADRI | Presidente |
| (NA) CARRIERO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) CONTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) RISPOLI FARINA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARENGHI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore BARENGHI ANDREA

Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 4.11.2013, facendo seguito al reclamo in data 4.10.2013, riscontrato dall'intermediario il 25.10.2013, il ricorrente espone di aver stipulato, in data 24.04.2008, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per totali € 52.900,00, rimborsabili in n. 120 rate mensili da € 441,00 e di aver corrisposto € 4.822,07 per commissioni finanziarie, € 3.175,20 per commissioni accessorie ed € 1.927,13 quali oneri assicurativi. Sebbene tale finanziamento sia stato anticipatamente estinto, il ricorrente lamenta di non aver ottenuto la restituzione degli oneri antecedentemente corrisposti e non maturati a causa dell'anticipata estinzione.

Il resistente preliminarmente afferma che non sarebbe possibile, in oggi, appellarsi alla mancanza di requisiti di trasparenza introdotti da norme successive alla data della stipula del contratto, nel caso di specie la comunicazione da parte della Banca d'Italia del novembre 2009 e il d.lgs. 141/2011. L'intermediario resistente ha peraltro riconosciuto al ricorrente il diritto ad un «equo rimborso» determinato applicando alle voci commissionali di spesa da lui corrisposte il criterio del *pro rata temporis* calcolato secondo il piano di ammortamento alla francese, non risultando dalla documentazione contrattuale la natura

recurring ovvero *up-front* dei costi sostenuti dal medesimo. Con riferimento agli oneri assicurativi eccedisce la propria carenza di legittimazione passiva ed infine respinge la richiesta di rimborso delle spese legali in ragione della natura facoltativa dell'assistenza difensiva nel procedimento innanzi all'Arbitro.

DIRITTO

È intanto pacifica l'esigenza, derivante dall'applicazione dei principi di trasparenza (art. 125, 2° co., poi art. 125 *sexies*, d.P.R. 385/1993, e v. disposizioni della Banca d'Italia in materia di *'Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari'*, pubblicate in G.U. del 10.09.2009, ove si dispone tra l'altro che i documenti informativi siano redatti e presentati *«con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisione ponderate e consapevoli»*), per un verso di chiarire nel contratto, con criteri rigorosi e ragionevoli, quali spese siano da qualificare come spese non ripetibili (c.d. *'up-front'*) e quali debbano invece imputarsi ad un meccanismo di maturazione progressiva e siano come tali suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (c.d. *'recurring'*), e, per altro verso, di consentire al consumatore, in caso di anticipata estinzione, il recupero della quota di spese relativa al periodo successivo.

Tale principio è stato espressamente chiarito nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10.11.2009 e del 7.04.2011, nelle quali, con riferimento alla *«difficoltà, talvolta [al]l'impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione»* determinata dalla *«prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati»*, si legge, tra l'altro, quanto segue: *«onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo»* (comunicazione del 10.11.2009), invitandosi quindi gli intermediari a *«definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto»* (comunicazione del 7.04.2011), con indicazioni poi ribadite, quanto ai costi assicurativi, nei regolamenti ISVAP n. 35 del 26.05.2012 e n. 40 del 3.05.2012.

La consolidata giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario afferma il carattere sostanzialmente ricognitivo delle norme in materia di rimborso degli oneri pagati anticipatamente e non espressamente riferiti a prestazioni esauritesi al momento della stipulazione (v., con riguardo agli oneri di assicurazione, le decisioni del Collegio di Napoli nn. 2473/2011, 2419/2011, 3195/2012 nonché la decisione del Collegio di Roma n. 2466/2011).

Secondo la giurisprudenza di questo Arbitro, inoltre, le commissioni bancarie e finanziarie, così come le somme versate a titolo di premio assicurativo per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito, in difetto di criteri di calcolo indicati nella documentazione



contrattuale in conformità delle disposizioni sopra richiamate, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto, difettando diversi criteri contrattuali oggettivi e ragionevoli (v. al riguardo, tra tante, la decisione del Collegio di Milano n. 776/2012).

Va anche disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa. Al riguardo può ricordarsi che è pacifica nella giurisprudenza del Collegio la legittimazione dell'intermediario finanziario in caso di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa qualora non risulti un intervento della compagnia assicurativa stessa nella richiesta di rimborso che imponga la valutazione di specifiche questioni inerenti al calcolo della quota rimborsabile.

D'altra parte, l'art. 22 l. 221/2012, spesso invocato in contrario, nell'imporre all'impresa assicuratrice la restituzione della parte di premio non goduto e nel precisare i criteri cui ci si deve attenere nella relativa liquidazione, non esclude la legittimazione dell'intermediario finanziario, laddove ne ricorrano i presupposti come avviene nel caso di specie, né, in difetto di criteri contrattualmente precisati, l'applicazione del residuale criterio proporzionale.

La legittimazione passiva deve ricondursi alla pacifica percezione delle relative somme da parte dell'intermediario stesso e alla sua interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia assicurativa, con cui è l'intermediario a intrattenere in concreto il rapporto, partecipe del resto di uno stretto collegamento negoziale con il finanziamento, cui è legato da un rapporto di accessorietà (v. al riguardo, Collegio di Napoli, decisione n. 2441/2012; decisione n. 3916/2013).

Si deve osservare che l'intermediario ha già provveduto in sede di conteggio estintivo a decurtare la somma di € 1.834,85 per «*abbuoni commissioni bancarie*». Tale importo, calcolato correttamente, si riferisce, però, esclusivamente alle commissioni finanziarie e non anche a quelle accessorie e agli oneri assicurativi, così come si evince dal «*piano rimborso oneri*» dalla stessa allegato.

Il contratto non reca la definizione delle voci di costo in esso previste, essendo riportati solo gli importi; da sottolineare comunque come l'intermediario, salvo poi effettuare il calcolo limitatamente alle «*commissioni finanziarie*», abbia considerato l'opacità delle previsioni contrattuali, asserendo quindi di aver determinato «*l'equo rimborso*» da corrispondere al ricorrente sulla base del complessivo dei costi commissionali sostenuti dallo stesso in fase di stipula.

In definitiva, conformemente alle precedenti osservazioni, il Collegio deve osservare quanto segue:

non può essere accolta la domanda del ricorrente quanto alle commissioni finanziarie, atteso l'intervenuto rimborso della quota parte di € 1.834,85, correttamente calcolata secondo il criterio di determinazione dell'ammortamento, che governa la maturazione dei costi del credito;

fondata è la domanda riguardo al rimborso delle commissioni accessorie, nella quota di rimborso determinata in € 1.905,12;

altresì fondata appare la domanda riguardo al rimborso dei costi assicurativi, nella quota di rimborso determinata in € 1.156,28;

fondata infine deve ritenersi la domanda di ristoro delle spese legali, attesa la sicura necessità di rivolgersi ad uno specialista per poter affrontare questioni complesse, controverse e di non facile soluzione per il ricorrente, come quelle che formano oggetto dell'atto introduttivo.

Deve quindi disporsi il rimborso di un totale pari a € 3.061,40, oltre il ristoro per l'esborso delle spese per assistenza legale, equitativamente determinate nella misura di euro 200,00.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.061,40; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale nella misura equitativamente determinata di € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1